ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-2807 del 06/06/2022

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE

AZIENDA AGRICOLA CASADIO FABRIZIO E FRANCESCO RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' BIZZARRA IN COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N.

RA00A0097

Proposta n. PDET-AMB-2022-2967 del 03/06/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante Ermanno Errani

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - AZIENDA AGRICOLA Oggetto: **CASADIO FABRIZIO** Ε FRANCESCO **RINNOVO** CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA **IDRICA** SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' BIZZARRA IN COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N. RA00A0097.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art.

 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001

 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n.

 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n.

 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

della determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Cooperativa Agricola Braccianti Bagnacavallo e Faenza la

concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato in comune di Faenza con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA00A0097, (codice Risorsa RAA2135), ad uso irrigazione agricola;

- della domanda pervenuta il 21/12/2006 registrata al protocollo Regionale PG/2006/1075880 del 21/12/2006 con cui l'Azienda Cooperativa Agricola Braccianti Bagnacavallo e Faenza con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA), ha richiesto il rinnovo di concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Faenza (RA) ad uso irrigazione agricola (codice Procedimento RA00A0097);
- delle nota registrata al protocollo ARPAE PG/2021/80099 del 20/05/2021., con la quale la Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza comunica l'alienazione, in data 30/01/2017, della superficie di terreno su cui insiste il pozzo, ai signori Casadio Fabrizio e Francesco.
- della documentazione integrativa registrata al protocollo ARPAE PG/2021/118846 del 29/07/2021 con la quale l' Azienda Agricola Casadio Fabrizio e Francesco CF 02162390393 chiedono il cambio di titolarità del pozzo (codice risorsa RAA2135), codice procedimento RA00A0097, ad uso irrigazione agricola, per trattamenti fitosanitari;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale. n. n.18160 del 02/12/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

 la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R.
 3/99:

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 7 del 19/01/2022 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2022/77887 del 10/05/2022;

DATO CONTO CHE

- La Provincia di Ravenna, con nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2022/435 del 03/01/2022 dichiara che il parere è favorevole solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque altra fonte e quindi l' impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee e comunque con limitazione del prelievo rispetto ai valori attualmente autorizzati;
- PG/2021/199760 del 28/12/2021 dichiara che i terreni censiti catastalmente in comune di Faenza al foglio 135 mappale 167 di proprietà dei signori Casadio Fabrizio e Francesco non risultano ricompresi all' interno di alcun areale potenzialmente servito da canali ad uso irriguo e non risultano essere confinanti con aree servite da impianti in pressione gestiti dallo scrivente Consorzio. Il canale consorziale San Giovannino non è ad uso irriguo;

L' Azienda Agricola Casadio Fabrizio e Francesco con la Relazione registrata al protocollo ARPAE PG/2021/118846 del 29/07/2021 dichiarano che la risorsa prelevata dal pozzo viene utilizzata solo per i trattamenti antiparassitari. L' irrigazione di 11.00.00 Ha di actinidia e 03.00.00 ha di susino viene eseguita con il metodo a goccia utilizzando l' acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo utilizzando l'acqua prelevata tramite l'opera di presa adiacente sempre di proprietà dei signori Casadio Fabrizio e Francesco e fornita da Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo (CER), che deriva la risorsa dal fiume Po in Provincia di Reggio Emilia. Pur avendo la possibilità di utilizzare acqua del CER per l' irrigazione è assolutamente indispensabile per l' Azienda Agricola casadio Fabrizio e Francesco potere continuare a prelevare risorsa idrica dal pozzo in oggetto per i seguenti motivi: Il CER eroga acqua solo nel periodo da marzo a ottobre interrompendo l' erogazione da novembre ad aprile, in questo periodo non avendo la possibiltà di prelevare risorsa idrica dal pozzo, l' Azienda non avrebbe acqua necessaria al normale funzionamento delle attività, per potere effettuare i trattamenti invernali e la fertirrigazione; il CER, a fronte di imprevisti, non garantisce il servizio nemmeno tra marzo e aprile, quindi è fondamentale una alternativa da utilizzare come irrigazione di emergenza; l' acqua che arriva dal CER contiene elevata quantità di limo in sospensione e alghe inadatta a eseguire trattamenti fitosanitari perchè intaserebbe gli ugelli dell'atomizzatore, inoltre c'è un problema di sicurezza ambientale, infatti l' acqua del CER si trova in aperta campagna fuori dalla sede dell' Azienda Agricola dove avvengono lavorazioni dei prodotti per i trattamenti, quindi usando l'acqua del CER tutte le preparazioni per i trattamenti antiparassitari avverrebbero all' esterno e non all' interno di un capannone con pavimento in cemento e lavandino e in caso di incidente si potrebbe avere dispersione nell' ambiente. Per tutti questi motivi è necessario continuare a prelevare risorsa idrica anche dal pozzo.

VERIFICATO che le argomentazioni prodotte dall' Azienda Agricola Casadio Fabrizio e

Francesco relativamente all'utilizzo della risorsa idrica permettono di superare le problematiche

evidenziate in sede di pareri e che quindi si ritiene che la derivazione sia compatibile con le

esigenze di conservazione del bene pubblico;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di

conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale

ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo

idrico 0532-DQ2-CC

STATO quantitativo

SQUAS:

SCARSO

STATO qualitativo

SCAS:

BUONO

Corpo idrico a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per trattamenti

fitosanitari per un comparto dichiarato di 13.00.00 ha coltivati ad actinidia e susino; le verifiche

effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 400 mc/anno, sia

compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che sono state versate:

- le spese istruttorie di euro 164,00 in data 15/12/2006, quanto dovuto per i canoni arretrati e il

canone per l'anno 2022;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 20/05/2022;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per

procedere al rinnovo della concessione richiesta dall' Azienda Agricola Casadio Fabrizio e

Francesco, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

6

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi,all'Azienda Agricola Casadio Fabrizio e Francesco C.F.
 02162390393 la concessione preferenziale ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA00A0097) esercitato mediante n 1 pozzo (RISORSA RAA2135) della profondità di metri 75 avente le seguenti caratteristiche

ubicato in comune di Faenza (RA) loc Bizzarra, identificato catastalmente al NCT di detto Comune a Fg 135 mapp 167; coordinate UTM RER x: 734.767 Y: 908.422;

portata massima di esercizio l/s 1,5;

utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;

volume pari a mc/annui 400;

- 2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2031;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario (PG/2022/90371 del 31/05/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro.
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250.00;

- di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- 7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
- di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 11. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

Originale Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola (trattamenti fitosanitari e irrigazione di soccorso) rilasciata all'Azienda Agricola Casadio Fabrizio e Francesco, C.F. 02162390393 (codice procedimento RA00A0097).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico 0532-DQ2-CC, avviene mediante n 1 pozzo ubicato in comune di Faenza (RA) loc Bizzarra avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA2135, Foglio 135 mapp 167;
- coordinate UTM RER x:734.767 y: 908.422;
- profondità m 75 e diametro del pozzo pari a mm 105;

ARTICOLO 2 - QUANTITÁ, MODALITÁ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per trattamenti fitosanitari e irrigazione di emergenza di 13.00.00 Ha coltivati a actinidia e susino e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 1,5;
- volume annuo complessivo pari a mc 400

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione**: Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione

con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

- 2. Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
- 3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. **Sospensione del prelievo**: Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- 5. **Subconcessione**: Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità: Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione d'utenza: Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
- 8. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. **Osservanza di leggi e regolamenti**: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

- 3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
- 4. Il Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2031

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è

tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

- 1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
- 2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

PROVINCIA DI RAVENNA: le operazioni relative ai trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguite nelle strette vicinanze del pozzo e da personale altamente qualificato;

SAC RAVENNA: essendo la subsidenza compresa tra -15 e -17,5 e la criticità tendenziale media in fase di rinnovo occorrerà presentare una relazione tecnica che valuti la variazione di questo parametro;

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÁ

 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verifica la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.